



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° XII / 3392

Seduta del 11/11/2024

---

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Giovanni Leo

Su proposta dell'Assessore Guido Bertolaso

Oggetto

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ESERCIZIO TEMPORANEO DELLA PROFESSIONE SANITARIA IN BASE A UNA QUALIFICA PROFESSIONALE CONSEGUITA ALL'ESTERO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 E ART. 6 BIS DEL DECRETO-LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 105

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Marco Cozzoli

I Dirigenti Alberto Giovanni Ambrosio Vittorio Russo



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

#### **VISTI:**

- il D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 30 dicembre 2023 n. 213: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

#### **RICHIAMATE** le seguenti leggi regionali:

- la Legge Regionale n. 20 del 7 luglio 2008, "*Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale*", nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;
- L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità*" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 7 agosto 2023, n. 2: "*Assestamento al bilancio 2023 - 2025 con modifiche di leggi regionali*";
- L.R. 29 dicembre 2023, n. 9 "*Legge di stabilità 2024-2026*";
- L.R. 29 dicembre 2023, n. 11 "*Bilancio di previsione 2024-2026*";

#### **RICHIAMATE altresì:**

- la DGR n. XI/7758 del 28/12/2022 recante "*Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023*";
- la DGR n. XII/850 del 08/08/2023 recante "*Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del ssr per l'anno 2023. Secondo provvedimento*";
- la DGR n. XII/1511 del 13/12/2023 recante "*determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2024 – quadro economico programmatico*";
- la DGR n. 1720 del 28/12/2023 recante "*Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2026*";
- la DGR n. 1827 del 31/01/2024 recante "*determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024*";
- la DGR N. XII/ 2966 del 05/08/2024: "*ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del ssr per l'anno 2024 – terzo provvedimento*";

**DATO ATTO** del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

Legislatura approvato dal Consiglio Regionale con DCR 20 giugno 2023 n. XII/42 e in particolare l'azione 2.3.9.1 *"Valorizzare il personale e le professioni sanitarie"*;

**RICHIAMATA** la normativa in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19 e le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale con cui sono state stabilite misure per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19;

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 13 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27, che prevede l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie a seguito di riconoscimento regionale;
- l'art 6 bis del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 (convertito in Legge n. 126 del 16 settembre 2021) che stabilisce che *"al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2025 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27"*;
- l'art. 15 del Decreto-Legge 30 marzo 2023, n. 34 coordinato con la legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56 prevede:
- al comma 2 che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è definita la disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di cui al comma 1;
- al comma 3 che *nelle more dell'adozione dell'intesa di cui sopra nonché dei relativi provvedimenti attuativi* si applicano le disposizioni recate all'articolo 6 -bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

#### **DATO ATTO CHE:**

- con DGR n. 7515 del 15.12.2022 è stata prevista la procedura informatizzata di raccolta delle istanze dei professionisti che intendono esercitare in Regione Lombardia la professione sanitaria di medico ed infermiere in base a una qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi dell'art 13 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- con Decreto D.G. Welfare n. 1154/2023 è stato approvato *"l'avviso pubblico per la presentazione delle domande ai fini dell'esercizio temporaneo della professione sanitaria di medico e infermiere in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i."*, prevedendo la raccolta delle istanze nella Piattaforma informatica *"Bandi Online"* di Regione Lombardia fino al 31.12.2023;
- con Decreto D.G. Welfare n. 2070 del 06.02.2024: *"riconoscimento qualifiche sanitarie conseguite all'estero - disposizioni in merito alla procedura"* si è stabilito di dare seguito della procedura informatizzata in essere fino al 31.12.2025;

**DATO ATTO CHE** a tutt'oggi si è proceduto al riconoscimento della qualifica di medico conseguita all'estero escludendo il riconoscimento dell'eventuale specializzazione posseduta;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la finalità della normativa che consente l'esercizio temporaneo nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali è quella di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e sociosanitario che si riscontra nel territorio nazionale;
- la carenza di personale si riscontra anche nelle Aziende/Enti del territorio regionale a cui si aggiunge la crisi delle specializzazioni mediche che nel 2024 ha registrato un elevato tasso di posti messi a bando non coperti;

**RITENUTO** necessario, stante la perdurante carenza di personale, di prevedere il riconoscimento anche della qualifica di medico specialista nelle seguenti specializzazioni:

- Anatomia Patologica;
- Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

- Chirurgia Generale;
- Dermatologia e Venereologia;
- Geriatria;
- Medicina d'Emergenza Urgenza;
- Medicina e Cure Palliative;
- Medicina interna;
- Microbiologia e Virologia;
- Oftalmologia;
- Otorinolaringoiatria;
- Radiodiagnostica;
- Radioterapia.

La Direzione Welfare, di intesa con l'Assessorato, valutata la situazione provvederà di volta in volta a definire le specializzazioni necessarie con specifico provvedimento dirigenziale.

**STABILITO** che il procedimento amministrativo per la valutazione delle istanze per il riconoscimento della qualifica di medico in possesso delle sopra citate specializzazioni è in capo all'Azienda Regionale Emergenza Urgenza AREU che si avvarrà del supporto di un' apposita commissione composta da: Direttore sanitario di AREU, personale esperto della DG Welfare e/o da personale esperto dipendente dalle aziende e Enti del Servizio Sanitario Regionale e/o da personale dipendente esperto delle Università lombarde sedi delle facoltà di Medicina e Chirurgia, nominata dal Direttore Generale Welfare. La Commissione potrà essere integrata di volta in volta in base alle necessità rilevate da ulteriori professionisti, i componenti della stessa svolgono l'attività a titolo gratuito;

**STABILITO ALTRESI'** che in continuità con i provvedimenti già adottati, l'Azienda Regionale Emergenza urgenza AREU raccoglierà i fabbisogni prioritari di professionisti da parte degli Enti del SSR;

**DATO ATTO** che la partecipazione alle attività della Commissione è a titolo gratuito;

**DATO ATTO ALTRESI'** che l'esame delle istanze da parte dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza AREU e della Commissione, a supporto dell'istruttoria, si dovrà concludere entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione dell'istanza stessa;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

**RITENUTO** altresì di avvalersi per la raccolta delle citate istanze della piattaforma “Bandi e Servizi” di Regione Lombardia, che sarà a tale scopo implementata;

**RITENUTO** di accogliere, per le motivazioni di cui ai paragrafi precedenti, le domande presentate come da schema generato in piattaforma “Bandi e Servizi” di Regione Lombardia, unitamente ai seguenti allegati:

- titolo di studio ed iscrizione all'albo del paese di provenienza, in copia autenticata;
- titolo di specializzazione posseduta, in copia autenticata;
- Piano di studi in copia autenticata;
- copia del documento d'identità in corso di validità;
- eventuale delega firmata da delegante e delegato con relativo documento di identità, se l'istanza è presentata per conto terzi;
- curriculum vitae in formato europeo redatto in lingua italiana;
- qualora nel Paese di provenienza non sia previsto un Albo o Ordine professionale di riferimento, è necessario che il professionista istante alleggi alla domanda la copia fotostatica autenticata della dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare Italiana presente nel Paese dove è stato rilasciato il certificato, che attesti:
  - a) che il titolo è stato rilasciato da autorità competente nel Paese di conseguimento;
  - b) i requisiti di accesso al corso;
  - c) che il titolo è abilitante all'esercizio della professione nel Paese dove è stato rilasciato;
  - d) gli anni di durata del corso di laurea;
  - e) l'autenticità della firma apposta sul titolo e la regolarità del titolo stesso;
  - f) le attività professionali che il titolo consente di esercitare nel Paese di conseguimento;

**DATO ATTO CHE** I documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme all'originale dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, oppure dovrà essere giurata ed asseverata in Italia secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** altresì di stabilire che:

- la verifica in merito al corso di studi specialistico conseguito all'estero verrà



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

effettuata in comparazione con il percorso svolto in Italia, sulla base del piano didattico;

- in caso di mancata correlazione tra specializzazione estera e quella corrispondente italiana, ogni anno mancante dovrà essere compensato con un anno di anzianità di servizio in ospedali riconosciuti dal paese di provenienza;

**DATO ATTO CHE** le domande prive degli elementi sopra citati saranno escluse dall'istruttoria;

**DATO ATTO** altresì che l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o revocare la procedura qualora non vi fossero più espliciti fabbisogni di personale sanitario e sociosanitario;

**VALUTATE** ed assunte come proprie le predette determinazioni;

**A voti unanimi**, espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

1. di prevedere il riconoscimento della qualifica di medico specialista conseguita all'estero ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell' art. 6 bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n.105 con priorità per le seguenti specializzazioni:
  - Anatomia Patologica
  - Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore
  - Chirurgia Generale
  - Dermatologia e Venereologia
  - Geriatria
  - Medicina d'Emergenza Urgenza
  - Medicina e Cure Palliative
  - Medicina Interna
  - Microbiologia e Virologia
  - Oftalmologia



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

- Otorinolaringoiatria
- Radiodiagnostica
- Radioterapia.

La direzione Welfare, di intesa con l'Assessorato, valutata la situazione provvederà di volta in volta a definire le specializzazioni necessarie con specifico provvedimento dirigenziale;

2. di prevedere la gestione informatizzata di raccolta delle istanze dei predetti professionisti che intendono esercitare la professione sanitaria di medico in possesso delle sopra citate specializzazioni, avvalendosi della piattaforma "*Bandi e Servizi*" di Regione Lombardia che sarà a tale scopo implementata;
3. di accogliere, per le motivazioni di cui ai paragrafi precedenti, le domande presentate come da schema generato in piattaforma "*Bandi e Servizi*" di Regione Lombardia, unitamente ai seguenti allegati:
  - titolo di studio ed iscrizione all'albo del paese di provenienza, in copia autenticata;
  - titolo di specializzazione posseduta, in copia autenticata;
  - Piano di studi in copia autenticata;
  - copia del documento d'identità in corso di validità;
  - eventuale delega firmata da delegante e delegato con relativo documento di identità, se l'istanza è presentata per conto terzi;
  - curriculum vitae in formato europeo redatto in lingua italiana;
  - qualora nel Paese di provenienza non sia previsto un Albo o Ordine professionale di riferimento, è necessario che il professionista istante allegghi alla domanda la copia fotostatica autenticata della dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare Italiana presente nel Paese dove è stato rilasciato il certificato, che attesti:
    - a) che il titolo è stato rilasciato da autorità competente nel Paese di conseguimento;
    - b) i requisiti di accesso al corso;
    - c) che il titolo è abilitante all'esercizio della professione nel Paese dove è stato rilasciato;
    - d) gli anni di durata del corso di laurea;





## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

- e) l'autenticità della firma apposta sul titolo e la regolarità del titolo stesso;
  - f) le attività professionali che il titolo consente di esercitare nel Paese di conseguimento;
4. di stabilire che I documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme all'originale dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, oppure dovrà essere giurata ed asseverata in Italia secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia;
  5. di stabilire altresì che:
    - la verifica in merito al corso di studi specialistico conseguito all'estero andrà effettuata in relazione al percorso svolto in Italia, sulla base del piano didattico;
    - in caso di mancata correlazione tra specializzazione estera e quella corrispondente italiana, ogni anno mancante dovrà essere compensato con un anno di anzianità di servizio in ospedali riconosciuti dal paese di provenienza;
  6. di stabilire che le domande prive degli elementi sopra citati saranno escluse dall'istruttoria;
  7. di stabilire che il procedimento amministrativo per la valutazione delle istanze per il riconoscimento della qualifica di medico in possesso delle specializzazioni di cui al punto 1 è in capo all'Azienda Regionale Emergenza Urgenza AREU che si avvarrà del supporto di un' apposita commissione composta da: Direttore sanitario di AREU, personale esperto della DG Welfare e/o da personale esperto dipendente dalle aziende e Enti del Servizio Sanitario Regionale e/o da personale dipendente esperto delle Università lombarde sedi delle facoltà di Medicina e Chirurgia, nominata dal Direttore Generale Welfare. La Commissione potrà essere integrata di volta in volta in base alle necessità da ulteriori professionisti, i componenti della stessa svolgono l'attività a titolo gratuito;
  8. di stabilire che l'esame delle istanze da parte dell'Azienda Regionale



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

Emergenza Urgenza AREU e della Commissione, a supporto dell'istruttoria, si dovrà concludere entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione dell'istanza stessa;

9. di dare atto che l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o revocare la procedura qualora non vi fossero più espliciti fabbisogni di personale sanitario e sociosanitario;
10. di dare mandato alla Direzione Generale Welfare di procedere all'adozione degli atti conseguenti all'adozione del presente provvedimento ivi compresa la nomina della Commissione di cui al punto 7 e l'avvio della procedura informatizzata di raccolta delle istanze;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia nonché sul sito internet della Direzione Generale Welfare;
12. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013.

IL SEGRETARIO

GIOVANNI LEO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge